



COMUNE DI LICATA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**Regolamento Comunale per la disciplina
della pubblicità e delle affissioni e
per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
D. Lgs. Novembre 1993, n. 507**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Istituzione del servizio
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune
- Art. 4 Categoria delle località
- Art. 5 Del regolamento e delle tariffe in genere

CAPO II

Imposta sulla pubblicità

- Art. 6 Oggetto
- Art. 7 Soggetti passivi
- Art. 8 Pubblicità ordinaria
- Art. 9 Pubblicità effettuata con striscioni
- Art. 10 Pubblicità effettuata con proiezioni
- Art. 11 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 12 Pubblicità effettuata con veicoli adibiti a trasporti dell'azienda
- Art. 13 Pubblicità effettuata con aeromobili
- Art. 14 Pubblicità effettuata in forma ambulante
- Art. 15 Pubblicità sonora
- Art. 16 Modalità di applicazione
- Art. 17 Riduzioni
- Art. 18 Esenzioni
- Art. 19 Dichiarazione del contribuente e autorizzazioni
- Art. 20 Pagamento e rimborsi
- Art. 21 Spostamento dei mezzi pubblicitari
- Art. 22 Rettifica ed accertamento d'ufficio. Funzionario responsabile

CAPO III

Diritti sulle pubbliche affissioni

- Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 24 Soggetti passivi e tariffe
- Art. 25 Pagamento dell'imposta
- Art. 26 Maggiorazioni
- Art. 27 Riduzioni del diritto
- Art. 28 Esenzioni del diritto
- Art. 29 Modalità per le pubbliche affissioni

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 30 Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 31 Sanzioni amministrative e rimozione del materiale pubblicitario abusivo

CAPO V

Gestione del servizio. Entrata in vigore

Art. 32 Gestione del servizio

Art. 33 Corrispettivo del servizio

Art. 34 Vigilanza

Art. 35 Disposizioni finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

(Istituzione del servizio)

Il servizio della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni è disciplinato in tutto il territorio del Comune di Licata dal presente Regolamento, ai sensi dell'art.3 del D.L. 15/11/1993 n°507

art. 2

(Ambito di applicazione)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente ad una imposta e al pagamento di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, ai sensi del D.L. 15/11/1993 n° 507.

art. 3

(Classificazione del Comune)

Ai fini dell'art. 2 del D. L. 15/11/1993 n°507 il Comune di Licata appartiene alla III classe, in quanto gli abitanti residenti alla data del 31/12/1992 ammontano a 41.315 unità.

art. 4

(Categoria delle località)

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune è suddiviso in due categorie:

- a) normale, a cui vengono applicate le tariffe normali;
- b) speciale, a cui vengono applicate le tariffe maggiorate del 100%;

Fanno parte della categoria speciale:

- 1) le località delimitate dalle seguenti vie, anch'esse da ricomprendersi nella medesima categoria:
Piazza Progresso – Piazza Matteotti – Via Marconi – Via Barrile – Via Principe di Napoli – Piazza Attilio Regolo – Piazza della Vittoria – Viale XXIV Maggio – Piazza Gondar – Via Nazario Sauro - Piazza Linares – Corso Serrovira – Corso F. Re Capriata – Corso Roma – Corso Umberto – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Elena – Piazza Duomo.
- 2) le seguenti vie e piazze:
Rettifilo Garibaldi.
La superficie complessiva delle località in categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato.

art. 5

(Del regolamento e delle tariffe in genere)

Il presente regolamento e le tariffe in esso contenute entrano immediatamente in vigore e, qualora non modificate entro il 31/Ott. di ogni anno, si intendono prorogate di anno in anno.

Capo I I

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

art. 6

(Oggetto)

L' imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del Capo I I I del presente regolamento, e del D.L. n° 507/93, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

La predetta imposta si applica pertanto anche all'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, per il semplice fatto dell'esposizione al pubblico di materiale pubblicitario.

Oltre alla solidarietà nel pagamento dell'imposta descritta dall'art. 7 del presente regolamento, è fatto salvo il pagamento degli altri diritti dovuti ai terzi da coloro che effettuano la pubblicità, verso i quali il comune resta estraneo.

Se i mezzi pubblicitari sono collocati direttamente dal Comune, i concessionari sono soggetti oltre al pagamento delle imposte, al pagamento di ogni altra spesa preventivamente concordata.

art. 7

(Soggetti passivi)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

L'imposta è dovuta in solido da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

art. 8

(Pubblicità ordinaria)

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, o altri mezzi simili non previsti dai successivi articoli la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di Euro 15,494.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a tre mesi, la tariffa per ogni mese o frazione è pari a Euro 1,55.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è di Euro 23,241, per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa è di Euro 30,988.

art. 9

(pubblicità effettuata con striscioni)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze, l'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è di Euro 15,494

Tale pubblicità è consentita solo quando - per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni - non vi ostino ragioni estetiche o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali le stesse vanno ancorate.

art. 10

(Pubblicità effettuata con proiezioni)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui, a mezzo di insegne, pannelli o altre analoghe strutture luminose o illuminate in forma intermittente o successiva, la tariffa dell'imposta si applica per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi. Tale tariffa è di Euro 49,580

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione la tariffa di Euro 4,958

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica nella misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche si applica l'imposta di Euro 3,099 per ogni giorno indipendentemente dalla misura e dal numero dei messaggi.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera di Euro 1,549

art. 11

(Pubblicità effettuata con veicoli)

Per la pubblicità visiva effettuata all'interno e all'esterno di vetture autofilotraviarie, veicoli in genere, barche, battelli e simili, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in ragione di Euro 15,494 per ogni metro quadrato ed anno solare.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è di Euro 21,691, per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa è di Euro 27,889

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura ridotta del 50% a favore dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

art. 12

(Pubblicità effettuata con veicoli adibiti a trasporti dell'azienda)

per la pubblicità effettuata su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta al Comune ove ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero se vi è il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, nella misura seguente:

per autoveicoli con portata superiore a Kg 3000 Euro 74,370, per autoveicoli con portata inferiore a kg 3000 Euro 49,580, per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie Euro 24,790

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

art. 13

(Pubblicità effettuata con aeromobili)

Per la pubblicità effettuata sul territorio comunale con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione di giorno nella misura di Euro 74,37 indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa di Euro 37,18

art.14

(Pubblicità effettuata in forma ambulante)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura di Euro 3,099

Detta pubblicità può essere consentita quando non vi ostino motivi di viabilità o di decoro.

art. 15

(pubblicità sonora)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno nella misura di Euro 9,296

art. 16

(Modalità di applicazione)

L'imposta sulla pubblicità si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui è compreso il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato: non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superficie inferiore a 300 cmq.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità.

Per i globi, fac – simili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico regolare che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e si applicano alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Per la pubblicità di cui agli articoli 8, 11 e 12 effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

art. 17

(Riduzioni)

La misura dell'imposta è ridotta del 50% :

- 1) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 2) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- 3) per la pubblicità relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza.
- 4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

art. 18

(Esenzioni)

Sono esenti dall'imposta:

- 1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino, nel complesso la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, nonché gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) I mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno, sulle facciate esterne, sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscano allo spettacolo in programmazione.
- 4) Le esposizioni pubblicitarie escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se apposte solo sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- 5) I mezzi pubblicitari esposti all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere quando si riferiscano all'attività esercitata dall'azienda, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio.
- 6) I mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 11.
- 7) Le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
- 8) Le insegne, le targhe e simili apposti per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non svolga attività avente fine di lucro.

- 9) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, semprechè le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.
- 10) Qualsiasi forma pubblicitaria effettuata da enti religiosi, inerente la divulgazione della propria dottrina.
- 11) Inoltre il comma 1 dell'art. 2 Bis della Legge n° 75 del 2002 ha esteso al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la stessa disciplina che l'art. 10 della Legge 28 Dicembre 2001, n° 448 (legge finanziaria per l'anno 2002) ha dettato per le insegne di esercizio di superficie fino a cinque metri quadrati.
- La norma in esame stabilisce, infatti, che analogamente a quanto previsto dal citato art. 10 Della legge n° 448 del 2001, il canone “ non è dovuto per le insegne di esercizio delle Attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”

art. 19

(Dichiarazione del contribuente e autorizzazioni)

Per effettuare la pubblicità, i soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, la descrizione e le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di svolgimento e la relativa durata, nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione della tariffa e del presente regolamento.

La predetta dichiarazione dovrà essere altresì corredata:

- 1) dal nulla – osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installata la pubblicità o dell'amministratore, in caso di condominio;
- 2) dalla licenza di occupazione di suolo pubblico, ove prescritta;
- 3) dalla licenza edilizia, qualora trattasi di esposizione di insegne, vetrinette, cartelli o di qualunque altro oggetto pubblicitario, all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore a dodici mesi.

La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione delle pubblicità, che comporta la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, effettuato entro il trentuno gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 8, 10, commi 1, 2 e 3, 11 e 12, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 8 del presente regolamento, come insegne, cartelli, targhe, stendardi od altri mezzi similari, specialmente se destinati ad una esposizione di notevole durata e particolarmente vistosi, unitamente alla dichiarazione di cui sopra, dovrà essere presentato un elaborato tecnico in duplice esemplare con la riproduzione, eventualmente a colori, del mezzo pubblicitario, per il parere della commissione edilizia comunale.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione il Sindaco, ove nulla osti, rilascerà l'autorizzazione.

Nel frattempo non potrà farsi luogo alla installazione del mezzo pubblicitario.

Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone del comune soggette alla disciplina della Soprintendenza ai monumenti, ai sensi della Legge 29/06/1939 n°1497 e successive modificazioni, la citata dichiarazione dovrà essere accompagnata anche dal Nulla – Osta della Soprintendenza competente.

Per le forme pubblicitarie eseguite in forma ambulante (ad eccezione della distribuzione a mano di volantini), con mezzi sonori o con veicoli pubblicitari è richiesto il parere del Comando Vigili Urbani in materia di viabilità e di ordine pubblico.

L'assolvimento dell'imposta di pubblicità non esonera l'interessato di munirsi di ulteriori autorizzazioni o concessioni prescritte da altre disposizioni di Legge e regolamenti restando comunque il comune sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione delle norme medesime o da quant'altro riguardante l'oggetto e l'espletamento della pubblicità.

art. 20

(Pagamento e rimborsi)

L'imposta per le fattispecie previste dall'art. 8 commi 1° e 3°, dall'art. 10 commi 1° e 3°, dagli artt.11 e12 è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento al centesimo.

Il modello del bollettino postale sul quale effettuare i versamenti sarà quello che verrà determinato dal Decreto del Ministro delle Finanze.

Nel caso di servizio in concessione, il concessionario, alla ricezione del versamento o comunque entro il mese successivo al suo accredito, provvederà ad emettere quietanza per le somme versate utilizzando appositi bollettari in quadruplica copia, preventivamente numerati progressivamente e vidimati dall'ufficio tributi del Comune.

Sulle quietanze emesse dovranno essere riportati gli estremi dei versamenti dei contribuenti; tutte le quietanze emesse saranno riepilogate nei rendiconti trimestrali che la concessionaria dovrà approntare a mente del comma 2° dell'art. 26 del D. L. n° 507/93.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione anticipata; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a Euro 1549,37.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/01/88 n°43, e successive modifiche: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni opera il privilegio previsto dall'art. 2752 comma 4° del C.C.

Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposite istanze.

Il Comune tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

art. 21

(Spostamento dei mezzi pubblicitari)

Al comune è riservata la facoltà di ordinare lo spostamento di tabelle per le affissioni o di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del comune, quando ciò sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di viabilità o da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili, ecc.) o per altre esigenze imprevedibili all'epoca in cui fu effettuata la concessione.

L'utente ha diritto di rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso proporzionale del tributo corrisposto.

Il provvedimento relativo adottato dall'amministrazione comunale per i predetti motivi è insindacabile.

art. 22

(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

(Funzionario responsabile)

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere stata presentata il comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione da un rappresentante del concessionario.

Nel caso di gestione diretta il comune designa un funzionario, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1° spettano al concessionario.

CAPO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23

(Servizio delle pubbliche affissioni)

Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni che i Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, a norma del terzo comma dell'art. 18 del D.L. 15 novembre 1993 nr.507, sono tenuti ad installare è fissata in misura non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti.

La superficie degli impianti da installare nel Comune di Licata è fissata in nr.1450 fogli di cm. 70 x 100, corrispondenti a 1015 metri quadrati.

Sono riservati alle affissioni mortuarie i seguenti impianti affissionistici per complessivi nr. 100 fogli fiscali e per un totale di mq.70 :

- nr. 2 plance di cm. 140 x 200 Via Corso Roma
- nr. 2 plance di cm. 140 x 200 Via Carducci
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Badia
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Piazza S. Angelo
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Rizzo
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Palma
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Architetto Licata
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Sole
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Bucceri
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Principe Di Napoli
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Piazza Della Vittoria
- nr. 2 plance di cm. 140 x 200 Rettifilo Garibaldi
- nr. 1 plancia di cm. 140 x200 Via G. Marconi
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via G. Mazzini
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Pertini
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Gen. Dalla Chiesa
- nr. 1 plancia di cm. 140 x 200 Via Barrile

E' vietata l'affissione di manifesti mortuari al di fuori di tali spazi.

Sono riservate alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica mq. 112 di impianti affissionistici per un totale di nr. 160 fogli fiscali.

Tutti gli altri impianti affissionistici sono invece riservati alle affissioni di carattere commerciale per i quali viene pagato il diritto ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

Ai sensi del 3° comma dell'art.3 del D.L. 15.11.1993, n. 507, la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette viene fissata nel limite massimo di mq. 540 pari a nr. 30 impianti del formato di cm. 600 x 300 e di mq. 280 pari a nr. 50 standardi bifacciali del formato di cm. 140 x 200.

Ai predetti soggetti dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione con l'indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni degli impianti da utilizzare per le affissioni dirette.

art. 24

(Soggetti passivi e tariffe)

Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, dovuto in solido da chi richiede il servizio delle pubbliche affissioni e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, è stabilito per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura di:

- Euro 1,240 per i primi dieci giorni
- Euro 0,371 per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazioni.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di cm. 70 x 100 il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli del formato di cm. 70 x 100 il diritto di cui al primo comma è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

art. 25

(Pagamento dell'imposta)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 20; è tuttavia consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale presso l'ufficio affissioni: in tal caso, in deroga a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 20 la quietanza dovrà essere emessa all'atto del pagamento con l'indicazione delle modalità del pagamento eseguito.

Per il recupero di somme comunque dovute a tal titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 20 del presente regolamento.

art. 26

(Maggiorazioni)

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

art. 27

(Riduzioni del diritto)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 28;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

art. 28

(Esenzioni dal diritto)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva;
- c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

art. 29

(Modalità per le pubbliche affissioni)

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causate dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Eventuali variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per il primo giorno. Sono ritenute tali anche le strisce da applicare a cura dell'ufficio sui manifesti di cui viene richiesta l'affissione.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,823 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 30

(Sanzioni tributarie ed interessi)

Per omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al venti per cento della imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

art.31

(Sanzioni amministrative e rimozione del materiale pubblicitario abusivo)

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e I I del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,292 a euro 1032,914 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune od il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 22.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D.L. 507/93

CAPO V

GESTIONE DEL SERVIZIO - ENTRATA IN VIGORE

art. 32

(Gestione del servizio)

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata o in forma diretta dal comune o in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, della Legge 8 giugno 1990, n° 142, ovvero ai soggetti scritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.L. n° 507 del 15 novembre 1993.

In tal caso il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi munito di tessera di riconoscimento rilasciata da questa Amministrazione Comunale.

Nell'espletamento del servizio il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del D.L. 15 novembre 1993 n.507.

art.33

(Corrispettivo del servizio)

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori. Il concessionario sarà in ogni caso tenuto a corrispondere al comune un canone annuo minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n:639.

Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

In deroga alle norme sopra riportate, le somme riscosse per diritti di urgenza ai sensi del nono comma dell'art. 22 del D.L. 15 novembre 1993 n. 507 potranno essere con apposita previsione del capitolato riconosciute in tutto o in parte al concessionario.

art. 34

(Vigilanza)

Il presente Regolamento e le tariffe saranno inviate, entro il termine di trenta giorni dall'approvazione, alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Il concessionario del servizio, entro lo stesso termine, dovrà inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente regolamento e del D.L. 15 novembre 1993 n.507 al fine di assicurare la regolarità della gestione.

art. 35

(Disposizioni finali)

Dalla data di entrata in vigore delle norme del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni precedenti.